

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti dicembre duemilatredici

alle ore quindici e quarantacinque minuti;

in Cecina e nel mio studio.

Innanzi a me dott.ssa PAOLA POGGIOLINI, Notaio iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Livorno, residente in Cecina con studio ivi alla via Buozzi n. 24, senza i testimoni non avendo io Notaio nè la parte richiestone la presenza

SI E' RIUNITO

il Consiglio d'amministrazione della fondazione denominata "FONDAZIONE CULTURALE HERMANN GEIGER", con sede in Cecina, Piazza Guerrazzi n.32/33, patrimonio iniziale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), codice fiscale 92100750493, iscritta nel Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Livorno in data 22 luglio 2010 al n. 152, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dell'articolo 2 riguardante la sede della fondazione, dell'articolo 4 relativo allo scopo della fondazione, dell'articolo 6 relativo al consiglio di amministrazione, al collegio dei revisori, dell'articolo 8 relativo al bilancio e dell'articolo 10 relativo al

rimborso spese e remunerazione cariche;

2) varie ed eventuali.

E' PRESENTE

il signor SERVI GIOVANNI, nato a Cecina il 12 novembre 1963 e domiciliato ivi alla via Fucini n.26, il quale dichiara di rivestire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della indicata fondazione.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 6 dello Statuto lo stesso signor Servi Giovanni, il quale,

CONSTATATO

---che è presente in proprio la totalità dei soci fondatori signori Sibylle Konstanze Piermattei Geiger e Piermattei Rocco;

--- che sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione i signori:

- Ferri Roberto, consigliere;
- Sibylle Konstanze Piermattei Geiger, consigliere;
- Piermattei Rocco, Vice Presidente;

---che è presente la signora Paladini Anna Maria, in qualità di revisore contabile;

---che la presente assemblea è stata convocata nelle forme e termini

previsti dallo statuto vigente;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea ed apre la discussione sull'unico capo posto all'ordine del giorno.

Il signor Servi Giovanni, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fa presente all'assemblea che motivi di natura pratica consigliano di trasferire la sede sociale dalla attuale ubicazione di Cecina vicolo Bargilli nn. 10/12 in quella più confacente alle esigenze della fondazione sita in Comune di Cecina alla piazza Guerrazzi nn. 32/33 e di modificare conseguentemente l'art. 2 dello Statuto. Riferisce all'assemblea l'opportunità di modificare e parzialmente integrare gli articoli concernenti lo scopo della fondazione, la composizione e i poteri del comitato di nomina, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori nonché l'articolo 10 inerente i rimborsi spese e la remunerazione cariche.

Udita la relazione del Presidente l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

---di approvare le modifiche così come proposte dal Presidente nel nuovo testo aggiornato dello Statuto che viene qui di seguito integralmente trascritto.

STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE CULTURALE HERMANN GEIGER"

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE CULTURALE HERMANN GEIGER", in appresso anche denominata in breve "Fondazione".

Art. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Cecina Piazza Guerrazzi nn.32/33

Art. 3

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4

SCOPO DELLA FONDAZIONE

Lo scopo principale della Fondazione è la diffusione e la valorizzazione dei contatti e degli scambi socio-culturali in tutti i campi delle attività umane, il tutto orientato alla affermazione della cultura della vita e della pace, alla pro-mozione ed al miglioramento dei rapporti tra gli esseri umani e le nazioni ed in generale al progresso etico-morale dell'umanità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà,

sia in prima persona che con l'ausilio di altri Enti, privati o pubblici:

--organizzare convegni, congressi, meetings, conferenze, eventi, concerti, corsi, incontri fra rappresentanti di religioni e movimenti culturali diversi e tutto quant'altro comunque attinente ed utile al perseguimento dei detti scopi istituzionali;

- istituire ed assegnare borse di studio orientate alla formazione di saggi e studi che attengano ai temi di cui al primo capoverso del presente articolo;

-promuovere con tutti i mezzi di comunicazione offerti dalla attuale tecnologia (internet, radio, televisione, cinema, audiovisivi ecc.) la diffusione dei temi di cui innanzi;

- concorrere alla pubblicazione o diffusione di giornali, riviste, libri, cd, dvd, ecc.;

- istituire premi da destinare a persone o Enti, istituzioni pubbliche o private che si siano distinte nell'opera di diffusione della cultura della pace e della reciproca conoscenza. fra tutti i popoli della terra.

La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi, potrà svolgere, come meglio appresso specificato, tutte le attività ad esso funzionali e connesse, nonché tutte le attività accessorie, per natura a quelle statutarie purchè nei limiti e sotto l'osservanza della Legge.

In ogni caso la Fondazione non potrà perseguire fini di lucro ma potrà tuttavia svolgere attività di natura economica e comunque -di reperimento e/o raccolta di risorse economiche purché le stesse abbiano rapporto strumentale rispetto ai fini istituzionali della Fondazione stessa.

Pertanto per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

-a) formare e stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine , l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici e Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, compresi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indi-retta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse;

-c) instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;

- d) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e

private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

-e) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società sempre in via accessoria e strumentale, di-retta od indiretta, rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali;

- f) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati al raggiungimento dei propri scopi (gadgets, posters, libri ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- g) effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie.

Art. 5

PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro indicate nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati e successive erogazioni dei fondatori e

di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

Tale patrimonio potrà pertanto essere incrementato con:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;
- d) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali o sovranazionali con espressa destinazione a patrimonio;
- e) parte delle rendite o dei ricavi non utilizzati che, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
- f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.

La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività presso enti ed organismi pubblici e privati.

I contributi ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni anche se

erogati da sostenitori non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione.

Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.

La Fondazione (come precisato al punto "a)" del III cpv del presente articolo) può accettare donazioni o eredità e conseguire legati,

Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.

Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e delle strutture che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentirne o concederne l'uso ad altri secondo modalità

stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

2) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

c) dalle somme versate dai Fondatori e dai sostenitori a titolo di concorso alle spese di gestione;

d) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati (nazionali, internazionali o sovranazionali), non espressamente destinati a patrimonio;

e) dai contributi in qualsiasi forma concessi da sostenitori a qualsiasi titolo;

f) dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3) In ogni caso il patrimonio della Fondazione non dovrà essere in alcun modo eroso durante la vita e prima della estinzione della Fondazione,

salvo che in casi di necessità o utilità evidenti e fermo l'obbligo di ricollocazione a patrimonio dei corrispettivi ricavati dall'alienazione di cespiti facenti parte di esso.

4) In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è fatto divieto all'Organo di Amministrazione di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, eventuali riserve o quote del patrimonio durante la vita della stessa mentre per quanto riguarda l'estinzione della Fondazione si fa rinvio a quanto disposto all'art. 9 del presente Statuto.

Art. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori o revisore unico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

Tutti gli uomini possono divenire amministratori della Fondazione , senza che sia possibile alcuna discriminazione per razza, nazionalità, religione, sesso, idea politica o estrazione sociale.

Resta tuttavia inteso che non potranno rivestire la indicata carica

coloro che:

- a) sono iscritti a partiti politici o comunque rivestono funzioni politiche all'interno della Pubblica Amministrazione, anche locale, ovvero sono iscritti ad associazioni sindacali;
- b) hanno riportato condanne definitive per reati diversi da quelli indicati o richiamati dall'articolo 550 del Codice di Procedura Penale;
- c) sono stati soggetti all'applicazione delle seguenti sanzioni penali accessorie: interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (articolo 28 Codice Penale); interdizione da una professione o da un'arte (art.30 c.p.); interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.); incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter c.p.); decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa (art. 34 c.p.);
- d) rivestono la funzione di Ministri di Culto di qualsivoglia confessione religiosa;
- e) hanno età inferiore ai 30 anni.

Eccezione fatta per il primo Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di atto costitutivo della Fondazione e per i membri eventualmente nominati successivamente a tenore dell'art. 8 dell'atto costitutivo stesso, i successivi componenti del Consiglio di Amministrazione - con la precisazione di cui al capoverso seguente - verranno nominati da un

"Comitato di Nomina", che ne determina altresì anche il numero, con la precisazione che nel Consiglio di Amministrazione dovranno essere inclusi (salvo loro rinuncia) i Fondatori viventi.

Tuttavia, per tutta la durata della loro vita, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà demandata ai Fondatori; nel caso di decesso o impossibilità temporanea o definitiva (anche per motivi di salute) di uno di essi sarà l'altro Fondatore a procedere alla detta nomina; ove si verifichi l'innanzi detta impossibilità anche per il Fondatore superstite, il "Comitato di Nomina" assumerà pienamente e definitivamente le sue funzioni secondo i criteri di cui in prosieguo.

Il detto "Comitato di Nomina" viene individuato nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piermattei - Geiger con sede in Basilea (CH) iscritta nel Registro di Basilea al n. CH 270.7.003.095-8.

Le funzioni del "Comitato di Nomina" verranno peraltro informate dai seguenti criteri:

--- il "Comitato di Nomina" opererà la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione entrante sulla base di una rosa di candidati predisposta, prima della scadenza del proprio mandato, dal Consiglio di Amministrazione uscente;

--- tale rosa sarà formata da:

- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente salvo loro rifiuto;

- un elenco di nominativi (oltre i membri del Consiglio di Amministrazione uscente) in numero di 3 (tre) volte quello dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

La designazione dei candidati prescelti da parte di ciascun membro del Comitato di Nomina, da farsi ciascuno in numero pari al nuovo C.d.A. da nominare, dovrà pervenire presso la sede della Fondazione entro i tre mesi antecedenti rispetto alla data di cessazione delle funzioni del C.d.A. uscente; in difetto, si terrà conto delle sole designazioni tempestivamente formulate e fatte pervenire da parte degli altri membri del Comitato o anche di solo uno di essi. Nel caso in cui le funzioni del C.d.A. in carica saranno prorogate, con pieni poteri, sino alla data in cui, a seguito delle nuove e tempestive designazioni, si avrà la formale incardinazione del nuovo C.d.A.. Una volta individuati i nuovi componenti del Comitato di Nomina e pervenuta la loro accettazione dell'incarico, si procederà nuovamente alla comunicazione della lista dei candidati e alla richiesta di designazione dei prescelti, designazione che dovrà pervenire alla Fondazione entro i successivi 60 giorni.

Comunque ottenuta l'indicazione dei prescelti, il C.d.A. uscente darà loro comunicazione dell'avvenuta nomina, convocando i medesimi per la prossima riunione nel corso della quale si procederà al formale passaggio delle consegne e nomina del nuovo C.d.A.

In tale occasione, i neoeletti dovranno esibire al C.d.A. uscente la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, con specifico riferimento alla produzione di aggiornato certificato dei carichi penali pendenti e certificato generale del casellario giudiziale, attestando altresì per iscritto, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti gli altri requisiti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un esercizio e il Consiglio di Amministrazione stesso nella sua composizione potrà essere prorogato di anno in anno; in caso di dimissioni o decadenza i nuovi amministratori nominati decadranno allo scadere naturale del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

= Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione = Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente nonché, ove se ne ravvisi l'opportunità nominare nel suo seno uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti fissati dalla Legge, dalle norme del presente Statuto e dagli scopi della Fondazione;
- deliberare, ove necessario, sulla costituzione e sulla composizione di Comitati o Commissioni di esperti composti anche da

membri estranei al Consiglio di Amministrazione;

- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie che si palesano, a sua discrezione, necessarie e a maggioranza dei tre quarti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

- approntare ed approvare entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il tutto secondo i dettami di cui agli artt. 2423 e segg. del c.c.; - stabilire direttive e collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;

- deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della Fondazione;

- deliberare in relazione a tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione in genere;

- formare e approvare eventuali regolamenti interni;

- nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali fissandone le competenze;

- assumere e licenziare personale in genere fissandone le mansioni e le retribuzioni.

= Adunanze del Consiglio di Amministrazione =

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante

avviso, recapitato almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre Consiglieri, lo ritengono opportuno.

In caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima e la riunione può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

=Decadenza ed esclusione dei consiglieri di amministrazione=

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- per il sopravvenire di cause di ineleggibilità previste all'art.6 del presente Statuto.

Sono invece cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;

- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio, al decoro od al prestigio della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta mentre i casi di decadenza verranno fatti constare formalmente da presa d'atto dello stesso Consiglio di Amministrazione.

In caso di decesso, decadenza od esclusione di un membro del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla sua sostituzione nei modi e termini indicati all'art.6 dello Statuto.

Il nuovo membro (come già innanzi precisato) durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

= PRESIDENTE =

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga

opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;

- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dalla sua adozione. La legale rappresentanza della Fondazione spetta anche, nei limiti delle rispettive deleghe, ai membri del Consiglio di Amministrazione ai quali tali deleghe siano conferite. Tale rappresentanza spetta altresì ai Direttori ed ai procura-tori nei limiti dei poteri loro conferiti in sede di nomina.

= COLLEGIO DEI REVISORI =

La revisione legale dei conti può essere affidata ad un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti o ad un solo membro effettivo. I membri del Collegio o in alternativa il singolo revisore devono essere prescelti secondo quanto disposto dall'art.2397 del c.c. e durano in carica un solo esercizio e possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione in carica della Fondazione nomina i componenti; i membri effettivi così nominati in occasione della prima riunione eleggono tra loro il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico controllano l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di Legge, di Statuto e regolamentari ed in particolar modo sulla regolare tenuta della contabilità .

I membri effettivi del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 LIBRI VERBALI

Sono tenuti libri dei verbali riunioni del Consiglio di Amministrazione ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico le relative deliberazioni.

I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione. Sono inoltre tenuti analoghi libri contenenti i verbali delle adunanze e delle verifiche del Collegio dei Revisori.

Art. 8

BILANCIO

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di maggio di ciascun anno dovrà approntare ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il mese di novembre di ciascun anno lo stesso Consiglio di Amministrazione dovrà approntare ed approvare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Art. 9

ESTINZIONE

Qualora lo scopo della Fondazione sia divenuto impossibile o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione potrà essere sciolta e messa in liquidazione ed il patrimonio residuo, ove esistente esaurita la liquidazione, sarà destinato alla Fondazione Piermattei - Geiger con sede in Basilea.

La liquidazione verrà gestita da un liquidatore unico nominato dal "Consiglio di Nomina" secondo i criteri contenuti nel Regolamento di cui all'art. 6 precedente, emanato dal Consiglio di Amministrazione precisandosi che tale liquidatore dovrà rivestire la qualità di Revisore Ufficiale dei conti.

Art. 10

RIMBORSI SPESE E REMUNERAZIONE CARICHE

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione per l'attività connessa allo svolgimento delle loro funzioni hanno diritto, salvo espressa rinuncia, al rimborso delle spese sostenute (ove supportate da regolare documentazione da acquisire alla contabilità della Fondazione) e ad un equo compenso la cui misura sarà stabilita dai soci fondatori; in caso di decesso o impossibilità temporanea o definitiva di uno di essi sarà l'altro Fondatore a determinare il detto compenso; ove si verifichi la detta impossibilità anche per il Fondatore superstite, sarà l'organo (monocratico o collegiale) al

quale è affidata la revisione legale dei conti che assumerà altresì la funzione di determinare detto compenso.

E' fatta salva comunque per i fondatori facenti parte del Consiglio di Amministrazione la facoltà di rinunciare alla percezione di emolumenti a titolo di compenso; tale opzione verrà da essi palesata, di anno in anno, in sede di redazione del bilancio preventivo della Fondazione.

I membri del Collegio dei Revisori, oltre al rimborso delle spese da essi sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, verranno retribuiti secondo quanto concordato all'atto di nomina.

Art. 11

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo della Fondazione, si intendono richiamate le norme del Codice Civile e le leggi speciali in tema di fondazioni private legalmente riconosciute."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e quaranta minuti.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società che se le assume.

Del presente verbale in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su sei fogli per ventidue facciate ho

dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore
sedici e quarantacinque minuti.

F.to Giovanni Servi

F.to Paola Poggiolini notaio (sigillo)